

vare che, in caso di urto fra due navi guidate dal pilota, obbligatorio per l'una e facoltativo per l'altra (1781), il proprietario della prima si sarebbe giovato dell'irresponsabilità e non invece quello della seconda, laddove « la medesima necessità e la medesima inutilità, dal punto di vista della prudenza della navigazione, esiste per le due navi in ciò che concerne i servizi del pilota ». Per rimediare a siffatte anomalie, aveva formulato diverse proposte (1782), fra le quali quella di sopprimere l'irresponsabilità del proprietario pur mantenendo l'obbligo del pilotaggio nei casi in cui esso esisteva.

Uno scrittore francese, il Laurin (1783), faceva notare che l'eccezione d'irresponsabilità, da un lato non avvantaggia l'armatore, che ne godrà se urta, soffrendone se urtato (*hanc veniam petimusque damusque vicissim*); dall'altro nuoce ai passeggeri, ai caricatori ed ai terzi, insufficientemente protetti da quell'ombra di garanzia costituita dalle 100 sterline di cauzione, che gli art. 372 e 373 dell'*Act* imponevano ad ogni pilota di versare al momento della sua nomina. E concludeva affermando che la teoria sarebbe necessariamente arrivata alla stranezza di riconoscere la responsabilità dello Stato, come tipo assicuratore, nel paese del governo autonomo (*self-government*).

Prima dell'*Act* del 1894, due Commissioni speciali della Camera dei Comuni erano state nominate, senza alcun pratico risultato, nel 1870 e nel 1888, allo scopo di modificare la legge. Finalmente, sulla base dei lavori presentati nel 1911 da una Commissione dipartimentale, nominata nel 1909, veniva emanato il *Pilotage Act* del 1913, che, pur mantenendo il pilotaggio obbligatorio, sopprimeva il beneficio dell'eccezione, disponendo all'art. 15, n.1 che « contrariamente a ciò che può essere ordinato da un *Act* generale o locale, il proprietario o il capitano di una nave che navighi in luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio sarà responsabile di ogni perdita o danno causato

---

(1781) Questo caso non è difficile si verifichi nei porti inglesi per la varietà e la molteplicità delle esenzioni accordate dai regolamenti.

(1782) Parleremo di queste in altra sede.

(1783) LAURIN, *mon. cit.*, pp. 553, 554.